

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

RAI



ARTICOLO 1 DEFINIZIONI - PREMESSE - CONTRATTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – ALBO UNICO “APERTO”

1. Definizioni

Ai termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento, sia al singolare che al plurale, deve attribuirsi il significato qui di seguito specificato:

- (a) **Albo**: l'Albo fornitori Rai istituito con il presente Regolamento ed articolato nelle Categorie merceologiche di cui in Allegato A.
- (b) **ANAC**: l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- (c) **Autocertificazione antimafia**: la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 contenente i dati di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del Codice antimafia ed all'art. 94 del Codice dei contratti pubblici (inclusi partita iva e codice fiscale dell'Operatore economico), necessaria ai fini della richiesta della documentazione antimafia, ove prevista ai sensi del Codice antimafia.
- (d) **Autocertificazione Requisiti**: la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000, completa dell'Autocertificazione tracciabilità, attraverso la quale gli Operatori economici attestano la sussistenza dei Requisiti generali e speciali.
- (e) **Autocertificazione tracciabilità**: la specifica dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'appaltatore o altro soggetto munito di idonea procura dà atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sulla tracciabilità e garantisce che introdurrà, negli eventuali subappalti autorizzati da Rai nonché nei subcontratti, una clausola per la quale gli sarà possibile interrompere, in qualsiasi momento, il rapporto con il subappaltatore/subcontraente, quanto meno nell'ipotesi in cui sia accertata, da parte di Rai, la mancanza di uno e/o più dei Requisiti in capo al subappaltatore/subcontraente ovvero in caso di violazione, da parte del subappaltatore/subcontraente, della Legge sulla tracciabilità, senza che il subappaltatore/subcontraente possa avanzare alcuna pretesa, ad alcun titolo, nei confronti dell'appaltatore/affidatario e/o di Rai.
- (f) **Categorie merceologiche del settore radiotelevisivo**: le categorie merceologiche di colore verde in Allegato A al presente Regolamento, che identificano le attività ed i beni destinati, attraverso un processo creativo e produttivo, a realizzare, nel loro complesso, il risultato editoriale unitario proprio dei Programmi.
- (g) **Categorie merceologiche dei Contratti necessari**: le categorie merceologiche di colore giallo in Allegato A al presente Regolamento che identificano i beni, i servizi ed i lavori necessari, per ragioni di natura tecnica o artistico/produttiva, ai fini del regolare svolgimento delle attività di sviluppo, creazione, realizzazione, acquisizione (incluso il preacquisto) o commercializzazione dei Programmi.

- (h) **Categorie merceologiche del settore ordinario:** le categorie merceologiche di colore bianco in Allegato A al presente Regolamento che identificano i beni, i servizi e i lavori di norma utilizzati non in stretta funzionalità con le attività di sviluppo, creazione, realizzazione, acquisizione (incluso il preacquisto) o commercializzazione dei Programmi, fermo restando che, in relazione alle specifiche caratteristiche delle singole fattispecie, anche taluni beni, servizi e/o lavori inclusi nelle Categorie merceologiche del settore ordinario potrebbero rendersi necessari per il regolare svolgimento delle attività sub lett.(g) che precede.
- (i) **Codice antimafia:** il d.lgs. 159/2011 e successive modifiche e/o integrazioni.
- (j) **Codice dei contratti pubblici:** il d.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e/o integrazioni.
- (k) **Codice etico:** il codice etico adottato da Rai ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, così come pubblicato sul sito istituzionale di Rai.
- (l) **Contratti esclusi:** complessivamente i Contratti del settore radiotelevisivo ed i Contratti necessari.
- (m) **Contratti del settore radiotelevisivo:** i contratti di servizi/forniture, di cui alle Categorie merceologiche del settore radiotelevisivo, finalizzati alla realizzazione, anche parziale, sviluppo, acquisto (incluso il preacquisto) e commercializzazione di Programmi (inclusi quelli sportivi) ovvero concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di Programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radio fonici.
- (n) **Contratti necessari:** i contratti - sottosoglia comunitaria - aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, di norma ricompresi nelle Categorie merceologiche dei Contratti necessari, collegati, connessi o funzionali ai Contratti del settore radiotelevisivo, in quanto necessari, per ragioni di natura tecnica o artistico/produttiva, ai fini del regolare svolgimento delle attività di sviluppo, creazione, realizzazione, acquisizione (incluso il preacquisto) o commercializzazione di Programmi.
- (o) **Legge anticorruzione:** la legge n. 190/2012 e successive modifiche e/o integrazioni.
- (p) **Legge di riforma Rai:** la legge n. 220/2015 e successive modifiche e/o integrazioni.
- (q) **Legge sulla tracciabilità:** la legge n. 136/2010 e successive modifiche e/o integrazioni.
- (r) **M.O.G.C.:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Rai ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, così come pubblicato sul sito istituzionale di Rai.
- (s) **Operatore economico:** qualsiasi persona, fisica o giuridica o ente pubblico o raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. n.

240/1991, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

- (t) **Partecipate:** le società interamente partecipate da Rai o comunque da quest'ultima controllate.
- (u) **Programma:** il programma radiotelevisivo e l'opera audiovisiva consistenti in rappresentazioni artistiche, risultato della somma di elementi ed apporti che, pur dotati ciascuno di una propria individualità, realizzano, attraverso un processo creativo e produttivo, un singolo elemento, unitario e compiuto, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media. I Programmi rappresentano, dunque, un prodotto editoriale ed un prodotto industriale, oggetto di attività imprenditoriale.
- (v) **P.T.P.C.:** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da Rai ai sensi della Legge anticorruzione, così come pubblicato sul sito istituzionale di Rai.
- (w) **Regolamento:** il presente documento.
- (x) **Requisiti generali:** i requisiti di cui all'art.7.2 del presente Regolamento.
- (y) **Requisiti speciali:** i requisiti di cui all'art.7.3 del presente Regolamento.
- (z) **Responsabile dell'Albo:** il titolare dell'unità organizzativa Rai preposta alla qualificazione degli Operatori economici, come individuato dalle disposizioni organizzative interne.
- (aa) **T.U.S.M.A.R.:** il d.lgs. n. 177/2005 e successive modifiche e/o integrazioni;
- (bb) **T.U.S.M.A.:** il d.lgs. n. 208/2021 e successive modifiche e/o integrazioni, che ha abrogato il T.U.S.M.A.R.

2. Premesse

L'articolo 3 della Legge di riforma Rai - introducendo l'articolo 49-ter del previgente T.U.S.M.A.R. - ha stabilito che:

- (a) *“i contratti conclusi da Rai e dalle società dalla stessa interamente partecipate aventi ad oggetto lo sviluppo, la produzione, la coproduzione, l'acquisto o la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive, nonché le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, ivi inclusi gli appalti concernenti la fornitura di programmi aggiudicati a fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ai sensi dell'art. 19 dello stesso codice”.* I predetti contratti *“(…) non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'art. 27, comma 1, secondo periodo del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”*, cioè il cd. preventivo invito ad almeno 5 concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto;
- (b) anche i contratti conclusi da Rai e dalle società dalla stessa interamente partecipate, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti sub (a) del presente punto

2 “(...) non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (...)”.

Il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevedeva una serie di contratti esclusi dall'applicazione delle disposizioni nello stesso previste, tra cui i contratti “*aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi e radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici ovvero gli appalti (...) concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, fermo restando che “*(...) il termine materiale associati ai programmi ha lo stesso significato di programma*” (cfr. articolo 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Inoltre, il predetto d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in relazione ai contratti esclusi nello stesso disciplinati - a differenza del previgente d.lgs. 163/2006, in coerenza con la normativa comunitaria di cui costituisce attuazione ed in linea con le previsioni della Legge di riforma Rai - non ha più previsto l'obbligo del preventivo invito ad almeno 5 concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto né l'obbligo di estensione ai contratti esclusi della disciplina del subappalto prevista dallo stesso codice, non contenendo più una norma analoga a quella di cui all'articolo 27 del previgente d.lgs.163/2006. Infatti, l'articolo 216, comma 24, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha stabilito espressamente - in raccordo con le previsioni della Legge di riforma Rai - che “All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1 e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice”.

L'art. 65 del vigente T.U.S.M.A. prevede che:

“1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (...)”.

Anche l'attuale Codice dei contratti pubblici prevede una serie di contratti esclusi dall'applicazione delle disposizioni nello stesso previste, tra cui i contratti “*aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti*

concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici” (cfr. articolo 56, comma 1, lett. f)).

Le modifiche legislative sopra richiamate, nel tempo intervenute, confermano la specificità del settore radiotelevisivo: Rai, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici - al fine di mantenere un adeguato livello di competitività, operando, al tempo stesso, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia - necessita di procedure snelle e flessibili che consentano di adeguarsi rapidamente alle caratteristiche di un mercato in continua evoluzione, sia sotto l’aspetto editoriale sia sotto l’aspetto tecnologico. Lo stesso legislatore nazionale, infatti, prima con la Legge di riforma Rai e poi con i successivi interventi normativi, ha ritenuto che i Contratti del settore radiotelevisivo non possano soggiacere alle rigide regole delle procedure di gara. La Legge di riforma Rai (così come l’attuale T.U.S.M.A.) ha ampliato ulteriormente l’ambito di esclusione previsto dal Codice dei contratti pubblici, ricomprendendovi anche i Contratti necessari.

3. Albo unico “aperto”

L’Albo ha carattere aperto: possono chiedervi l’iscrizione, in qualsiasi momento, nel rispetto delle regole qui stabilite, tutti gli Operatori economici operanti in una o più delle Categorie merceologiche di cui in Allegato A al presente Regolamento (**Allegato A: Categorie merceologiche**), interessati a partecipare sia alle procedure competitive sub (a) del successivo articolo 2, punto 2, del presente Regolamento sia alle procedure negoziate sotto soglia comunitaria sub (b) del successivo articolo 2, punto 2, del presente Regolamento.

Rai ritiene, infatti, che - sebbene i Contratti esclusi non siano soggetti alle stesse regole dei contratti conclusi nell’ambito delle Categorie merceologiche del settore ordinario - sia opportuno consentire anche a tutti gli Operatori economici operanti nelle Categorie merceologiche del settore radiotelevisivo e dei Contratti necessari, interessati a partecipare alle procedure competitive sub (a) del successivo articolo 2 del presente Regolamento, di richiedere l’iscrizione all’Albo istituito con il presente Regolamento, fermo restando quanto specificato sub articolo 8, punto 7, del presente Regolamento.

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELL’ALBO - FUNZIONE E CARATTERISTICHE – ISCRIZIONE ED EFFETTI - MODIFICHE DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

1. Istituzione dell’Albo

È istituito l’*“Albo Fornitori Rai”*.

2. Funzione e caratteristiche dell’Albo

Gli Operatori economici interessati ad ottenere l’affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori/servizi/forniture relativi alle Categorie merceologiche di cui in Allegato

A al presente Regolamento si iscrivono all'Albo, con le modalità specificate nel presente Regolamento.

L'Albo ha la funzione di elenco utilizzabile da Rai per:

(a) selezionare gli Operatori economici da invitare alle procedure competitive da Rai stessa indette in conformità alle proprie disposizioni aziendali, nell'ambito delle Categorie merceologiche del settore radiotelevisivo e dei Contratti necessari;

(b) selezionare gli Operatori economici da invitare alle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice dei contratti pubblici;

(c) valutare l'individuazione di Operatori Economici per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice dei contratti pubblici.

Con riferimento alle lettere (a) e (b) di cui sopra, resta ferma la facoltà di Rai - qualora esigenze di maggiore apertura alla concorrenza o di rispetto del principio di rotazione lo suggeriscano ovvero le specifiche caratteristiche delle singole iniziative lo rendano necessario - di invitare anche Operatori economici non iscritti all'Albo che risultino in possesso di Requisiti generali e speciali equivalenti a quelli previsti nel Regolamento. Con riferimento alla lettera (c) di cui sopra, resta fermo che Rai può individuare anche Operatori economici non iscritti all'Albo, nel rispetto di quanto stabilito al predetto articolo 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice dei contratti pubblici.

3. Iscrizione ed effetti

L'iscrizione avviene a domanda ed è subordinata al possesso, debitamente dimostrato dall'Operatore economico che richiede l'iscrizione, dei Requisiti generali e speciali richiesti da Rai in rapporto all'oggetto delle Categorie merceologiche per cui si chiede l'iscrizione.

L'Albo può essere utilizzato anche dalle Partecipate.

L'iscrizione all'Albo non comporta per gli Operatori economici alcun diritto e/o pretesa a stipulare contratti con Rai e/o con le Partecipate e/o ad essere selezionati ai fini della partecipazione alle relative procedure di affidamento.

4. Modifiche delle Categorie merceologiche

Fermo restando quanto previsto sub articolo 1, punto 1, lett. (h), del presente Regolamento, Rai si riserva di modificare e/o integrare e/o dettagliare le Categorie merceologiche di cui in Allegato A. In tal caso, sarà dato tempestivo avviso sui portali www.fornitori.rai.it e <https://piattaformaacquisti.rai.it/>, nel quale saranno fornite indicazioni in merito ai Requisiti previsti per le eventuali nuove Categorie merceologiche, nonché le indicazioni in merito alla posizione degli Operatori economici iscritti nelle eventuali Categorie merceologiche oggetto di modifica.

ARTICOLO 3 PUBBLICITÀ DELL'ALBO

1. L'esistenza dell'Albo è stata resa nota mediante avvisi pubblicati:

(a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

(b) su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali;

(c) in forma permanente nella sezione del sito internet aziendale dedicata alla trasparenza, nonché nei portali www.fornitori.rai.it e <https://piattaformaacquisti.rai.it/>.

2. I predetti avvisi riportano l'indicazione dell'Ufficio Rai presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione e i connessi contatti telefonici ed e-mail.

3. Al fine di sollecitare l'iscrizione di nuovi Operatori economici nelle diverse Categorie merceologiche, Rai, ogni tre anni o comunque quando ritenuto necessario, pubblica un avviso sull'esistenza dell'Albo attraverso ogni forma di pubblicità ritenuta utile, compresa la comunicazione diretta agli Operatori economici.

ARTICOLO 4 STRUTTURA DELL'ALBO - COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELL'ALBO

1. Struttura dell'Albo

L'Albo è articolato nelle Categorie merceologiche indicate in Allegato A, ognuna delle quali ricomprende un insieme omogeneo di beni, servizi o lavori. Ciascun Operatore economico può essere iscritto per una o più Categorie merceologiche.

2. Competenze del Responsabile dell'Albo

Il Responsabile dell'Albo è competente all'adozione di tutti i provvedimenti inerenti alla posizione di ciascun Operatore economico ai fini dell'iscrizione all'Albo o alla sua permanenza nello stesso.

Rientrano nella competenza del Responsabile dell'Albo anche le attività di tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo e di verifica dei Requisiti generali e speciali, sulla base dei dati contenuti nelle Autocertificazioni Requisiti presentate dagli Operatori economici.

ARTICOLO 5 SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo tutti gli Operatori economici di cui all'articolo 65 del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 6 DOMANDA DI ISCRIZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. Gli Operatori economici che intendono iscriversi all'Albo devono presentare a Rai apposita domanda specificando le Categorie merceologiche, tra quelle indicate nell'Allegato A, per le quali chiedono di essere iscritti.

2. La domanda di iscrizione deve essere redatta compilando in ogni sua parte la modulistica disponibile sulla Piattaforma di Albo Fornitori, deve essere sottoscritta, digitalmente, dal legale rappresentante dell'Operatore economico richiedente o da soggetto munito di idonei poteri di firma e corredata dalla necessaria documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei relativi poteri di rappresentanza (ove tali poteri non risultino dalla visura camerale). La domanda deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, attraverso le specifiche funzionalità presenti sulla predetta Piattaforma.

3. La domanda di iscrizione deve essere formulata utilizzando l'apposito modello in lingua italiana ovvero, per gli Operatori economici non stabiliti in Italia, in lingua inglese. Per gli Operatori non stabiliti in Italia, la documentazione da allegare alla domanda può essere redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana, e deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

4. La domanda di iscrizione deve contenere, oltre ai dati identificativi dell'Operatore economico, tutte le dichiarazioni/dati/informazioni richiesti nella modulistica predisposta da Rai, tra le quali in particolare:

(a) dichiarazioni attestanti il possesso dei Requisiti generali e speciali di cui al successivo articolo 7 del presente Regolamento;

(b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. n. 187/1991;

(c) indicazione della compagine societaria e dell'intera catena di controllo almeno sino all'individuazione del titolare effettivo;

(d) in caso di presenza di società fiduciarie autorizzate, anche di minoranza, indicazione dell'identità dei fiduciari;

(e) dichiarazione relativa all'inesistenza ovvero all'eventuale esistenza, nei confronti di uno o più dei soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, di procedimenti penali pendenti per uno o più dei reati elencati al comma I del citato art.94 del Codice dei contratti pubblici;

(f) indicazione circa eventuali relazioni di parentela/affinità, coniugio, stabile convivenza, interessenza di natura economica, ecc. con il personale Rai e/o con le società del gruppo Rai, volte ad individuare potenziali conflitti di interesse, fermo restando quanto segue. Ai fini dell'eventuale partecipazione dell'Operatore economico alle procedure di affidamento indette da Rai, l'Operatore economico deve garantire a Rai l'astensione dalla partecipazione alle procedure stesse di proprio personale eventualmente avente interessi finanziari, economici o personali, diretti o indiretti, che possano essere percepiti come una minaccia all'imparzialità e/o all'indipendenza nel contesto delle procedure medesime;

(g) dichiarazioni circa situazioni di controllo e/o collegamento e/o altre forme di correlazione con altri Operatori economici;

(h) dichiarazione circa l'inesistenza di una e/o più delle incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

(i) indicazione dei dati necessari all'espletamento delle verifiche antimafia di cui all'Autocertificazione antimafia;

(j) espressa ed integrale accettazione del presente Regolamento;

(k) dichiarazione di conoscere, avendone ricevuta copia cartacea o avendone preso visione tramite collegamento telematico al sito Rai, il Codice etico ed il P.T.P.C. (adottati ed aggiornati periodicamente da Rai) e di tenere comportamenti in linea con i principi negli stessi contenuti, per quanto oggettivamente applicabili nonché atti a prevenire, sotto ogni forma, la violazione della normativa anticorruzione e le criticità ed i rischi evidenziati dal Codice etico e dal P.T.P.C.;

(l) dichiarazione circa la compliance dell'intera compagine societaria e della catena di controllo rispetto agli standard di carattere etico e professionale di Rai;

(m) dichiarazione attestante che l'Operatore economico e i soggetti che lo compongono non sono presenti e non fanno parte di organizzazioni presenti nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia).

5. Le modalità operative di dettaglio per l'iscrizione sono contenute nell'Allegato C al presente Regolamento (Allegato C - Modalità di iscrizione).

6. Le domande di iscrizione non conformi alle indicazioni previste nel presente Regolamento sono considerate inammissibili.

ARTICOLO 7 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE - CONSORZI - REQUISITI ULTERIORI

1. Requisiti generali e speciali

Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, punti 5, 6 e 7, del presente Regolamento, gli Operatori economici che intendono iscriversi all'Albo devono altresì dimostrare di essere in possesso dei Requisiti generali e dei Requisiti speciali in relazione a ciascuna Categoria merceologica per cui è richiesta l'iscrizione, come di seguito descritti.

2. Requisiti generali, comprensivi dei requisiti di idoneità professionale

(a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici;

(b) l'iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per gli Operatori economici italiani o di altro Stato membro UE aventi una sede stabile in Italia. Gli Operatori economici di altro Stato membro UE non aventi una sede stabile in Italia devono provare l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice dei contratti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di provenienza ovvero mediante attestazione, sotto la loro responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti negli Stati di provenienza;

(c) l'individuazione dell'intera compagine societaria e della catena di controllo almeno sino all'individuazione del titolare effettivo, compresa la comunicazione dell'identità dei fiduciari in caso di azioni o quote direttamente possedute da società fiduciarie autorizzate;

(d) l'assenza di iscrizioni nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);

(e) l'inesistenza di una e/o più delle incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, ossia non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di Rai che hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'operatore economico, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

3. Requisiti speciali

Sono requisiti speciali:

(a) requisiti di capacità economico-finanziaria così come specificati in Allegato B al presente Regolamento (Allegato B - Requisiti Speciali di capacità "economico-finanziaria");

(b) requisiti di capacità tecnico-organizzativa così come specificati in Allegato B al presente Regolamento (Allegato B - Requisiti Speciali di capacità "tecnico-organizzativa").

L'iscrizione nell'Albo degli esecutori di lavori avviene a fronte del possesso di attestazione SOA ai sensi della normativa vigente. In mancanza di attestazione SOA, è consentita l'iscrizione degli Operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, ferma restando, ai fini del successivo eventuale affidamento, la necessità dell'attestazione SOA per gli appalti di lavori di importo superiore ad € 150.000, in conformità all'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

4. Ulteriore documentazione

Ai fini dell'eventuale iscrizione all'Albo, gli Operatori economici devono inoltre presentare tutta la documentazione prevista al precedente articolo 6 del presente Regolamento.

5. Consorzi

In caso di consorzio i requisiti di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo devono sussistere in capo al consorzio ed agli Operatori economici consorziati, in conformità alla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla specifica tipologia di consorzio.

6. Requisiti speciali ulteriori

Rai si riserva di fissare ulteriori requisiti di idoneità professionale e/o di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnico-organizzativa in relazione a specifiche Categorie merceologiche. In tal caso, della fissazione di ulteriori requisiti di qualificazione sarà dato tempestivo avviso sui portali www.fornitori.rai.it e <https://piattaformaacquisti.rai.it/> e sarà data comunicazione agli Operatori economici iscritti per le Categorie merceologiche interessate. Ai suddetti Operatori economici iscritti sarà richiesto, ai fini del mantenimento dell'iscrizione per le Categorie merceologiche interessate, di comprovare il possesso degli ulteriori requisiti prescritti, tramite produzione delle autocertificazioni e della documentazione che saranno specificate da Rai. A seguito della produzione di tale documentazione, Rai svolgerà l'istruttoria di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.

ARTICOLO 8 ISTRUTTORIA ED ISCRIZIONE

1. Le domande di iscrizione, correttamente compilate e corredate di tutte le dichiarazioni previste e della documentazione richiesta, sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato dalla Piattaforma Rai.

2. L'istruttoria, salvo motivate esigenze di proroga di cui *infra*, si conclude entro 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dalla data di presa in carico della domanda di iscrizione da parte di Rai (di seguito "**Termine istruttoria**"). La predetta data di presa in carico coincide con il positivo accertamento, da parte di Rai, della completezza della domanda stessa, cioè dell'effettiva presentazione di tutta la documentazione prevista nel Regolamento ai fini dell'iscrizione. L'accertamento di cui sopra, di carattere meramente formale, deve essere espletato da Rai entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione. L'eventuale proroga del Termine istruttoria sarà da Rai comunicata, anche solo a mezzo e-mail, all'Operatore economico, con l'indicazione dei motivi posti a base della proroga stessa e la relativa durata massima, fermo restando che il relativo procedimento dovrà comunque concludersi entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di presa in carico della domanda di iscrizione da parte di Rai, salva la sospensione del termine di cui al comma 5, lett. b), della presente disposizione.

3. Espletata l'istruttoria, Rai comunica all'Operatore economico l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le Categorie merceologiche per le quali l'Operatore economico richiedente è iscritto. Rai si riserva di richiedere all'Operatore economico di fornire ulteriori dettagli in merito alle specifiche attività svolte nell'ambito di ciascuna Categoria merceologica per la quale è iscritto.

4. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Operatore economico può ripresentare domanda di iscrizione trascorsi 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria.

5. Al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei Requisiti generali e speciali e/o la veridicità delle dichiarazioni/dati/informazioni forniti in sede di domanda di iscrizione, Rai può svolgere tutti i controlli ritenuti necessari per verificare la veridicità dei dati forniti dall'Operatore economico a corredo della domanda di iscrizione. In particolare, Rai può:

(a) procedere alla verifica, presso fonti qualificate ed anche avvalendosi di soggetti specializzati, delle dichiarazioni e delle informazioni rese nella domanda di iscrizione e nella correlata documentazione;

(b) richiedere, anche via e-mail, chiarimenti e/o integrazioni documentali ritenuti necessari; in tal caso, il termine del procedimento di iscrizione si interrompe fino al ricevimento dei chiarimenti/documenti richiesti;

(c) tener conto delle risultanze del proprio sistema di “*Vendor Rating*”, finalizzato a monitorare il comportamento degli Operatori economici sia nella fase di partecipazione alle singole procedure di affidamento, sia durante l’esecuzione del contratto;

(d) effettuare Audit e visite ispettive, anche avvalendosi di soggetti specializzati

6. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Operatore economico è iscritto all’Albo, senza limitazioni temporali - fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 9 e 12 del presente Regolamento - per le Categorie merceologiche indicate nella domanda di iscrizione per le quali l’Operatore economico abbia dimostrato, in conformità al presente Regolamento, il possesso dei prescritti Requisiti generali e speciali.

7. Anche a seguito della presentazione della domanda di iscrizione gli Operatori economici non potranno vantare alcun diritto soggettivo all’iscrizione all’Albo. Rai è e resta libera, nel rispetto della normativa applicabile, di concludere accordi e/o avviare trattative con gli Operatori economici ritenuti maggiormente affidabili, senza essere vincolata dall’iscrizione della controparte all’Albo e senza che tale iscrizione rappresenti titolo preferenziale o di esclusiva rilevanza al fine della valutazione comparativa degli Operatori economici da invitare alle procedure competitive di cui all’articolo 2, punto 2, del presente Regolamento. In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, Rai si riserva comunque, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto di non procedere all’iscrizione ovvero di procedere alla cancellazione dall’Albo in conformità all’articolo 12 del presente Regolamento degli Operatori economici: (i) in relazione ai quali Rai accerti, in qualsiasi momento, la mancanza di uno e/o più dei Requisiti generali e/o speciali ovvero il mancato rispetto, da parte degli stessi, degli obblighi previsti dalla Legge sulla tracciabilità; (ii) che non presentino tutta la documentazione prevista ai fini della completezza della domanda, ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 del presente Regolamento; (iii) che non ottemperino, senza giustificato motivo, alle richieste di chiarimento e/o di integrazione documentale formulate da Rai e/o che rifiutino e/o ostacolino gli audit/visite ispettive disposte da Rai. Le predette richieste di chiarimento e/o di integrazione documentale e/o gli audit/visite ispettive potranno essere formulate/disposte da Rai al fine di verificare, anche a campione, sia l’effettiva sussistenza/permanenza dei Requisiti generali e speciali previsti nel presente Regolamento sia la veridicità delle dichiarazioni rese dall’Operatore economico in sede di presentazione della domanda, con le medesime modalità previste al precedente punto 5 del presente articolo.

ARTICOLO 9 AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI

1. Gli Operatori economici iscritti all’Albo hanno l’obbligo di confermare la propria iscrizione con cadenza annuale (cioè entro ogni periodo di 12 mesi dalla data di

iscrizione), provvedendo a fornire telematicamente a Rai, tramite le funzionalità del portale telematico Rai, i propri dati aggiornati e la documentazione aggiornata di cui ai precedenti articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

2. In caso di mancata conferma di iscrizione alla scadenza prevista, Rai si riserva di inoltrare agli Operatori economici apposita comunicazione di sollecito, assegnando un congruo termine per l'espletamento delle attività di conferma di iscrizione. Decorso inutilmente tale termine, Rai avvierà il procedimento di cancellazione ai sensi del successivo articolo 12 del presente Regolamento.

3. Fermo restando quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo, gli Operatori economici iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare a Rai qualsiasi variazione rispetto alle dichiarazioni già rese e alla documentazione fornita che comporti il venir meno del possesso anche di uno solo dei requisiti di iscrizione o che, comunque, sia influente ai fini dell'iscrizione all'Albo sotto il profilo dell'assetto soggettivo, organizzativo e produttivo dell'Operatore economico.

4. La comunicazione deve essere inoltrata a Rai per via telematica, tramite le funzionalità del portale telematico Rai e deve essere corredata di ogni documento utile a rappresentare compiutamente le modificazioni occorse, tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse, pena l'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10 VENDOR RATING

1. Rai potrà attivare un sistema di monitoraggio (*Vendor Rating - VR*) sul comportamento degli Operatori economici nelle singole fasi di partecipazione alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento e in quelle successive di esecuzione dei contratti loro affidati.

2. Il predetto sistema di VR prevederà la definizione di appositi algoritmi finalizzati a determinare un indice di valutazione complessivo (Indice di *Vendor Rating - IVR*), basato su specifici indicatori di performance rilevabili in sede di partecipazione alle procedure e/o in sede di esecuzione contrattuale.

3. Il sistema di VR potrà prevedere algoritmi, indicatori di performance e metodologie di rilevazione specifici per categorie merceologiche e/o per tipologie contrattuali.

4. Il sistema di VR potrà essere progressivamente attivato con modalità e tempi diversi per le differenti categorie merceologiche.

5. Dell'attivazione del sistema di VR verrà dato tempestivo avviso sui portali www.fornitori.rai.it e <https://piattaformaacquisti.rai.it/>, ove saranno pubblicate tutte le informazioni di dettaglio; inoltre sarà data apposita comunicazione agli Operatori economici iscritti per le Categorie merceologiche interessate.

6. Le valutazioni risultanti dal VR potranno essere rilevanti ai fini delle verifiche periodiche di permanenza nell'Albo, dell'individuazione dei criteri di selezione degli Operatori economici da invitare alle singole procedure e dell'adozione dei provvedimenti di sospensione/cancellazione dall'Albo.

ARTICOLO 11 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. La selezione degli Operatori economici da invitare alle procedure avviene:

(a) tenendo conto dell'effettiva congruità dei requisiti di qualificazione posseduti dagli Operatori economici in relazione allo specifico oggetto ed entità dell'affidamento;

(b) nel rispetto del principio di rotazione, nei limiti e con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici;

(c) tenendo conto delle risultanze del sistema di “*Vendor Rating*” di cui al precedente articolo 10 del presente Regolamento, ove attivato.

ARTICOLO 12 CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ALBO

1. Rai può adottare il provvedimento di cancellazione dall'Albo:

(a) in caso di perdita di uno o più dei Requisiti generali e speciali di iscrizione, ivi inclusi quelli ulteriori eventualmente fissati ai sensi del precedente articolo 7, punto 6, del presente Regolamento;

(b) nelle fattispecie di cui al precedente articolo 8, punto 7, del presente Regolamento;

(c) in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui al precedente articolo 9 del presente Regolamento;

(d) in caso di dichiarazioni mendaci rese dall'Operatore economico in sede di procedimento di iscrizione all'Albo o nell'ambito delle singole procedure di affidamento e/o nell'ambito dell'esecuzione di uno e/o più contratti affidati;

(e) in caso di grave negligenza, malafede e/o errore, irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate da Rai e/o dalle società del gruppo Rai, indipendentemente dal fatto che ne sia derivata o meno la risoluzione contrattuale;

(f) in caso di violazione dei principi del sistema di controllo adottato da Rai, così come esplicitati nel Codice etico e/o nel P.T.P.C.;

(g) in caso di gravi condotte illecite accertate dalle Autorità di settore;

(h) in caso di mancata risposta agli inviti, senza giustificato motivo, per tre volte nel biennio.

2. Il provvedimento di cancellazione dall'Albo è adottato dal Responsabile dell'Albo in esito ad un'istruttoria condotta in contraddittorio con l'Operatore economico interessato.

3. Con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, inoltrata anche solo per via telematica, il Responsabile dell'Albo dispone, in via cautelativa, la sospensione della iscrizione dell'Operatore economico dall'Albo fino all'adozione del provvedimento conclusivo. Il provvedimento di sospensione comporta la temporanea esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e dalla stipula dei contratti, ma - qualora intervenga in contratti in corso - non ne impedisce la continuità di esecuzione, salva diversa determinazione di Rai.

4. Ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento l'Operatore economico, nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, può presentare propri scritti difensivi, corredati da eventuale documentazione.

5. Il provvedimento conclusivo è motivatamente adottato entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Operatore economico, salvo proroga motivata da parte di Rai ai sensi del precedente articolo 8, punto 2, del presente Regolamento ed è comunicato in forma scritta all'Operatore economico, all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato nella domanda di iscrizione ovvero all'indirizzo di posta elettronica risultante sul certificato della C.C.I.A.A..

6. Il provvedimento di cancellazione comporta l'esclusione dell'Operatore economico dall'Albo e l'impossibilità di esservi reinserito per un periodo variabile da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi, in rapporto alla gravità della causa di cancellazione. Nel caso in cui sia disposta dall'ANAC l'iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi dell'articolo 96, comma 15, del Codice dei contratti pubblici, la cancellazione comporta l'impossibilità di essere reinserito in Albo per un periodo corrispondente alla durata dell'iscrizione disposta dall'Autorità.

7. Alla scadenza del periodo, l'Operatore economico interessato dovrà avviare ex novo il procedimento di iscrizione all'Albo.

8. Fatto salvo quanto normativamente e/o contrattualmente previsto, il provvedimento di cancellazione - qualora intervenga in contratti in corso - non ne impedisce di per sé la continuità di esecuzione, salva diversa determinazione di Rai.

9. Saranno cancellati d'ufficio gli Operatori economici che cessano l'attività di impresa e/o che facciano richiesta volontaria di cancellazione.

10. La cancellazione e la sospensione hanno effetto per tutte le Categorie merceologiche in cui l'operatore economico destinatario del provvedimento è iscritto. È fatta eccezione per i casi di perdita dei Requisiti speciali: in tal caso, il provvedimento di cancellazione e di sospensione hanno effetto per le sole Categorie merceologiche per le quali si sia verificata la perdita dei prescritti Requisiti speciali.

ART. 13 TUTELA DELLA PRIVACY

1. Modalità del trattamento

Rai, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni (Codice privacy) e del G.D.P.R. n. 2016/679, titolare del trattamento dei dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini dell'iscrizione all'Albo, informa che tali dati - utilizzati per le finalità di cui al successivo punto 2 del presente articolo - verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e/o di eventuali regolamenti aziendali. Di seguito sono fornite le informazioni di cui all'articolo 13 del Codice privacy.

2. Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti e trattati da Rai strettamente ai fini dell'iscrizione all'Albo, della selezione degli Operatori economici ai sensi del precedente articolo 2 del presente Regolamento, dell'espletamento e della gestione delle procedure di cui al richiamato articolo 2 del presente Regolamento, della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo e/o per la permanenza nello stesso, della verifica sulla completezza/veridicità delle dichiarazioni/dati/informazioni forniti in sede di domanda di iscrizione nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge. Tutti i dati acquisiti da Rai potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario in quanto l'eventuale rifiuto da parte dell'Operatore economico avrà come conseguenza l'impossibilità di iscrivere lo stesso all'Albo ovvero, in caso di

ulteriori dati richiesti da Rai successivamente all'iscrizione, la permanenza nell'Albo stesso.

4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere oggetto di trattamento, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono stati acquisiti e successivamente trattati, da parte di e comunicati a:

(a) personale di Rai e/o di altre società del Gruppo Rai coinvolto nello svolgimento delle attività descritte sub punto 2 del presente articolo. I dati potranno, altresì, essere comunicati ad altri uffici di Rai e/o di altre società del gruppo Rai che svolgono attività attinente agli acquisti;

(b) soggetti esterni, ivi incluse persone giuridiche, di cui Rai e/o le altre società del Gruppo Rai potranno avvalersi nell'ambito delle attività sub lett. (a) del presente punto 4;

(c) alla Società esterna individuata da Rai quale Responsabile per l'esecuzione dei servizi di gestione e conduzione tecnica del Sistema telematico di riferimento e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema medesimo.

I dati conferiti dagli Operatori economici, limitatamente a denominazione/ragione sociale, potranno essere diffusi tramite il sito internet di Rai.

Resta, comunque, inteso, che tutti i dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da Regolamenti o normative comunitarie e nazionali, nonché da disposizioni delle Autorità di Vigilanza di settore.

5. Consenso.

Con l'invio della domanda di iscrizione, ciascun Operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

6. Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini 14.

7. Responsabili del trattamento.

Responsabili del trattamento dei dati sono rispettivamente:

- il Direttore della Direzione Acquisti pro tempore e - per il trattamento dei dati contenuti nei sistemi informatici - il Direttore della Direzione ICT pro tempore;

- i Direttori delle Direzioni di Rai a cui, in base all'assetto organizzativo della Società in materia di privacy, può far capo tale responsabilità e che verranno di volta in volta indicati nei documenti delle procedure di affidamento;
- la società affidataria per l'esecuzione dei servizi di gestione e conduzione tecnica del sistema telematico di riferimento e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema medesimo.

8. Diritti degli Operatori economici.

A ciascun Operatore economico che richiede l'iscrizione all'Albo, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy da esercitarsi nei confronti del Titolare e/o dei Responsabili per quanto di specifica competenza.

9. Rinvio.

Si rinvia altresì all'informativa contenuta nel Regolamento per l'utilizzo del Portale Telematico Acquisti Rai, di cui gli Operatori economici hanno preso conoscenza e che hanno accettato in sede di registrazione al predetto Portale.

ALLEGATO A - CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Legenda:

- Le categorie merceologiche evidenziate in colore VERDE rappresentano le "Categorie merceologiche del settore radiotelevisivo"
- Le categorie merceologiche evidenziate in colore GIALLO rappresentano le "Categorie merceologiche dei Contratti necessari"
- Le categorie merceologiche evidenziate in colore BIANCO rappresentano le "Categorie merceologiche del settore ordinario".

Per le definizioni si rinvia al Regolamento dell'Albo Fornitori.

CLASSE	NOMENCLATURA
A	BENI E SERVIZI PER LE INFRASTRUTTURE TECNICHE DI TELE-RADIO COMUNICAZIONE E DI PRODUZIONE AUDIO-VIDEO
A1AX	Apparati, sistemi ed infrastrutture per la trasmissione dei segnali a/v ad alta frequenza
A1BX	Apparati e sistemi per la gestione delle reti di trasmissione
A1CX	Servizi professionali e attività per la progettazione, realizzazione e manutenzione dei sistemi di trasmissione dei segnali a/v ad alta frequenza
A2AX	Servizi per la fornitura temporanea di circuiti di collegamento permanenti audio/video in alta frequenza
A2BX	Acquisto/fornitura disponibilità di frequenze terrestri
A3AX	Apparati e sistemi per la ripresa dei segnali Video
A3BX	Apparati e sistemi per la ripresa dei segnali Audio
A3CX	Apparati e sistemi per la computer grafica
A3DX	Apparati per la produzione, la registrazione, la postproduzione e la trasmissione audio/video/dati
A3EX	Supporti (media) per la registrazione di audio/video e per i dati
A3HX	Apparati per l'ascolto e la visione
A3IX	Apparati per la gestione e l'elaborazione dei segnali audio / video
B	BENI E SERVIZI DI INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA, MATERIALI DIVERSI PER LE INFRASTRUTTURE ORDINARIE E PER LE ESIGENZE DI PRODUZIONE TELEVISIVA
B1AX	Reti di distribuzione di Energia , Impianti civili e Industriali
B2AX	Servizi e materiali per illuminazione per usi civili e industriali
B2BX	Servizi, attività ed apparati di illuminazione per esigenze di Produzione Televisiva (illuminazione scenica)
B2CX	Servizi, attività, Apparati e Macchine elettriche (Gruppi , Generatori, ..), per le infrastrutture ad uso civile e industriali
B2DX	Componenti passivi di cablaggio AV/Dati e componenti elettronici
B2EX	Strumenti di Misura Audio, Video e Dati, Generatori di segnali di riferimento
C	BENI E SERVIZI INFORMATICI PER I SERVIZI IT E DI FONIA
C1AX	Sistemi di elaborazione (server, mainframe)
C1BX	Workstation, Personal Computer ed accessori
C1CX	Stampanti e altre periferiche
C1DX	Sistemi di Storage (NAS, SAN, Tape Library, ..)
C1EX	Sistemi, software e servizi per la informatizzazione delle news
C1FX	Sistemi di comunicazione unificata
C1GX	Servizio di noleggio apparecchiature informatiche
C1HX	Manutenzione dei sistemi informatici
C1IX	Servizi per la gestione e presidi operativi, esternalizzazione delle infrastrutture IT
C2AX	Fornitura di licenze software e servizi professionali
C2BX	Servizi per lo sviluppo, la manutenzione software e la gestione dei sistemi software
C2CX	Servizi per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione dei sistemi software delle soluzioni internet ed editoriali

CLASSE	NOMENCLATURA
C3AX	Servizi di connettività e rete dati
C3BX	Apparati di rete e servizi professionali
C4AX	Servizi di call center
C4BX	Servizi di fonia fissa
C4CX	Servizi di fonia mobile e satellitare
D	LAVORI E SERVIZI PER LE OPERE EDILI, GLI IMPIANTI TECNOLOGICI E AFFINI
D1AX	Opere Edili-Costruzione e Ristrutturazione
D1BX	Servizi e materiali per opere di finitura edile
D1CX	Ponteggi e transenne
D2AX	Realizzazione, conduzione e materiali per impianti termici, di ventilazione e di Condizionamento
D2BX	Realizzazione di impianti di ascensori, montacarichi e trasportatori in genere
D2CX	Realizzazione e materiali per impianti antincendio, di controllo e sorveglianza
D2DX	Realizzazione e materiali per impianti trattamento aria-acque e impianti tecnologici speciali
D2EX	Manutenzione per impianti tecnologici
D3AX	Lavorazioni del metallo e materiali
D3BX	Lavorazioni del legno e materiali
D3CX	Lavorazioni della plastica, resina, carta e del vetro e materiali
D4AX	Impianti e manutenzione delle aree verdi
D5AX	Incarichi tecnici per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc.
E	DOTAZIONI, MATERIALI E SERVIZI COMUNI
E1EX	Servizi di prenotazione e biglietteria (aerea, ferroviaria, marittima)
E1FX	Servizi di pernottamento alberghieri
E1BX	Servizi di ristorazione
E1CX	Servizi di pulizia, tintoria e sanificazione
E1DX	Servizi di vigilanza e reception/informazioni
E2AX	Antincendio
E2DX	Antinfortunistica
E2EX	Servizi di sorveglianza sanitaria, visite mediche, analisi, medicinali, etc.
E2CX	Fornitura di materiali/apparati per servizi antinfortunistica
E3EX	Noleggio auto con conducente (ncc)
E3FX	Servizio taxi
E3GX	Servizi di flotta aziendale
E3HX	Autonoleggio a breve termine senza autista
E3IX	Noleggio auto a lungo termine senza autista
E3JX	Noleggio bus, minibus con conducente
E3MX	Servizi di trasporto materiali (spedizioni esprese, carico completo, collettame, traslochi, etc)
E3NX	Servizi di manovalanza con o senza mezzi di movimentazione e trasporto
E3CX	Magazzinaggio - deposito merci e relativa logistica
E3DX	Trasporto, smaltimento e recupero rifiuti
E4AX	Acquisto mezzi di trasporto e dotazioni accessorie

CLASSE	NOMENCLATURA
E4BX	Sollevamento e trasporto interno
E4CX	Manutenzione ordinaria e straordinaria veicoli e autoveicoli per usi aziendali (non di produzione)
E4DX	Combustibili
E5AX	Giornali, libri, riviste e pubblicazioni
E5BX	Cancelleria ufficio ed assimilati
E5EX	Servizi di stampa, legatoria e lavorazioni
E5FX	Industrie poligrafiche/stampati
E6AX	Arredamenti e mobili
E7AX	Abbigliamento di rappresentanza e da lavoro
E9AX	Consulenze
E9BX	Collaborazioni, ricerche e informazioni commerciali
E9CX	Sondaggi elettorali, rilevazioni statistiche e monitoraggio di programmi radiotelevisivi
EAAAX	Formazione, addestramento e selezione personale
EABX	Altri servizi ed attivita' per il personale
EBAX	Campagne promozionali per la commercializzazione dei programmi/opere audiovisive
EBCX	Campagne promozionali istituzionali
EBBX	Allestimenti stand e fiere
EACX	Oggetti promozionali e premi
EDAX	Agenzie di informazione
EEAX	Servizi assicurativi
EECX	Servizi postali e servizi finanziari diversi da quelli previsti nell'art. 17 del d.lgs. 50/2016
EFAQ	Fornitura di energia elettrica
EFBX	Fornitura di gas e acqua
EGAX	Tv a pagamento
F	BENI, MATERIALI E SERVIZI PER LA PRODUZIONE TV E RF
F2AX	Servizi di selezione e gestione pubblico per produzioni televisive e radiofoniche, maschere, biglietti e servizi teatrali
F3JX	Riprese eng e collegamenti ultraleggeri
F3KX	Riprese pesanti e collegamenti
F3YX	Riprese speciali (aeree, subacquee)
F3BX	Servizi di montaggio e post-produzione a/v
F3LX	Servizi per il doppiaggio dei programmi
F3MX	Servizi per la realizzazione di audiodescrizioni programmi
F3CX	Servizi di sottotitolazione
F3DX	Servizi congruità preventivi e monitoraggi/test programmi
F3EX	Servizi di post-produzione audio
F3FX	Servizi di computer grafica televisiva
F3GX	Servizi fotografici
F3HX	Servizi di supporto operativo ed assistenza tecnica all'estero
F3IX	Servizi professionali e contenuti per televideo
F4AX	Affitto ambienti per riprese o eventi radiotelevisivi

CLASSE	NOMENCLATURA
F4BX	Noleggio temporaneo, per specifico programma, di apparati e sistemi di produzione audio/video (senza operatore)
F5DX	Servizi di allestimento scenografico per sistemi di visione (ledwall, schermi interattivi, proiettori, effetti, altro)
F5EX	Servizi di allestimento scenografico per infrastrutture con componenti metalliche, palchi e motorizzazioni
F5FX	Servizi di allestimento scenografico per infrastrutture con componenti lignee, tessuti, carta e similari
F5GX	Servizi di allestimento scenografico per infrastrutture con componenti plastiche o altro materiale
FGAX	Materiali minori scenografici: arredi, piante, fiori, frutta, cibarie ed altri elementi
F5BX	Servizi e mezzi di movimentazione scenica
F5CX	Servizi di allestimento scenografico per sistemi luce (proiettori, americane, effetti luce, automazioni, altro)
F6AX	Ideaioni, progettazioni, elaborazioni per la produzione
F7AX	Servizi di documentazione, analisi, catalogazione e monitoraggi per le teche ed archivi audiovisivi
F8AX	Produzione musiche e colonne sonore
F8BX	Registrazioni e duplicazioni audio video per esigenze di produzione
F8CX	Registrazioni e duplicazioni audio video per la commercializzazione dei prodotti
FBAX	Servizi professionali per la progettazione, servizi di installazione e manutenzione degli impianti di produzione audio/video
FFAX	Manutenzione, modifiche ed accessori veicoli speciali di produzione e mezzi scenici
FHAX	Vestiaro, materiali e lavorazioni per costumi di scena e trucco
FIAX	Strumenti musicali
FLAX	Servizi accessori per la ripresa
K	CONTRATTI PARTICOLARI
K3AX	Gestione brevetti

Allegato B – Requisiti Speciali per l’iscrizione degli Operatori Economici all’Albo Fornitori Rai.

Il presente documento costituisce parte essenziale ed integrante del “Regolamento Albo Fornitori Rai” (nel seguito anche “Regolamento”).

Gli Operatori Economici interessati all’iscrizione nell’Albo dei Fornitori Rai devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di:

- capacità economico-finanziaria;
- capacità tecnico-organizzativa,

nel seguito indicati.

Rai si riserva di qualificare gli Operatori Economici, per specifiche categorie merceologiche di iscrizione, mediante la definizione di ulteriori requisiti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, indicatori finanziari, valutazioni a punteggio, indicatori di Vendor Rating, ulteriori requisiti tecnico organizzativi). In tal caso Rai provvederà a darne tempestivo avviso pubblicando le informazioni e i modelli di “addendum di qualificazione” all’interno del Portale Acquisti Rai www.portaleacquisti.rai.it e del sito www.fornitori.rai.it.

In mancanza dei suddetti “addendum” per una data categoria merceologica sono da considerarsi validi i soli Requisiti Speciali “base” indicati nel presente Allegato.

Resta inteso che gli operatori economici dovranno essere altresì in possesso degli eventuali titoli autorizzativi previsti dalle norme applicabili per lo svolgimento delle attività afferenti alle singole categorie merceologiche.

La mancata produzione della documentazione richiesta a comprova dei requisiti è causa di rigetto della domanda di iscrizione alla classifica merceologica richiesta.

Requisiti per le categorie merceologiche afferenti a Beni e Servizi

Requisiti Speciali di capacità “economico-finanziaria”

Vengono compresi in tale ambito i seguenti requisiti.

1. Fatturato Specifico

Per ciascuna categoria merceologica per cui si richiede l’iscrizione, l’operatore economico deve aver conseguito un fatturato specifico medio annuo, calcolato sulla base degli ultimi tre esercizi approvati (o di numero inferiore di annualità per operatori di recente costituzione/avvio, o di periodo inferiore anche ad esercizio in corso per operatori costituiti da meno di un anno) antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, almeno pari a 40.000 Euro.

Per fatturato specifico si intende il fatturato realizzato a fronte di attività riconducibili all’oggetto della categoria merceologica cui si riferisce la domanda di iscrizione; il requisito in questione deve essere comprovato mediante la produzione di attestazioni da parte di clienti/committenti e/o copie dei contratti, fatture o altri documenti equipollenti.

2. Idonee referenze bancarie

Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazioni di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE.

Nel caso in cui l'operatore economico produca una sola referenza bancaria dovrà:

- darne idonea giustificazione;
- presentare documentazione atta a provare il requisito di affidabilità economica e finanziaria quale, a mero titolo esemplificativo, indicazione dei dati di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario ovvero del fatturato globale dell'ultimo anno.

Rai si riserva di iscrivere operatori economici privi dei citati requisiti speciali di ordine economico-finanziario solo per i casi eccezionali, oggettivamente e adeguatamente motivati, (ad es. azienda nata da cessione di ramo di attività da parte di altra società già operativa).

Requisiti Speciali di capacità “tecnico organizzativa”

Vengono compresi in tale ambito i seguenti requisiti.

1. Classificazione della attività primaria o secondaria.

Per ciascuna categoria merceologica per cui si richiede l'iscrizione, la classificazione delle attività primaria o secondaria risultante dalla iscrizione alla camera di commercio o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o ai competenti ordini professionali (ovvero ai registri professionali o commerciali equivalenti per gli Operatori economici non aventi una sede stabile in Italia) (ad es. Codice Ateco primario o secondario) deve essere coerente con l'oggetto della categoria merceologica di iscrizione.

2. Esecuzione di contratti di servizi o di forniture

Per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione, l'operatore economico deve aver eseguito almeno due contratti per servizi/forniture analoghi, nel triennio antecedente la data di richiesta di iscrizione (o minore periodo per operatori di recente costituzione/avvio), da comprovare mediante la produzione di attestazioni da parte dei relativi clienti/committenti e/o documenti equipollenti (contratti, fatture, altro).

3. Struttura organizzativa (organico medio annuo):

L'operatore economico deve aver utilizzato un numero medio annuo, nel triennio antecedente la data di richiesta di iscrizione (o minore periodo per operatori di recente costituzione/avvio), di personale comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di collaborazione continuativa su base annua, pari ad almeno 3 unità.

Tale requisito va comprovato mediante la produzione di copia del Libro Unico del Lavoro, e/o dei contratti di lavoro o di collaborazione continuativa, e/o delle buste paga e/o di altra documentazione idonea.

Rai si riserva di iscrivere operatori economici privi dei citati requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo solo per i casi eccezionali, oggettivamente e adeguatamente motivati (ad es. azienda nata da cessione di ramo di attività da parte di altra società già operativa).

Requisiti per le categorie merceologiche afferenti a LAVORI

Per ciascuna categoria merceologica afferente a lavori per cui si richiede l'iscrizione, l'operatore economico deve essere in possesso di **attestazione SOA** in categoria coerente con l'oggetto della categoria merceologica.

L'operatore economico deve indicare, in sede di domanda di iscrizione, anche la classifica di riferimento della propria attestazione SOA per ciascuna categoria di lavorazione.

L'operatore economico sprovvisto di attestazione SOA può chiedere comunque l'iscrizione qualora in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi dell'art. 90 D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 216, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, da comprovare tramite la produzione di apposita documentazione ¹:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione non inferiore a 150.000 Euro;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Disposizioni comuni

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici² i requisiti previsti nel presente documento devono essere posseduti secondo quanto previsto dall'art. 47 del Codice.

¹ Resta ferma, ai fini dei successivi eventuali affidamenti, la necessità dell'attestazione SOA per gli appalti di lavori di importo superiore ad € 150.000, in conformità all'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici e agli artt. da 60 a 96 del D.P.R. n. 207/2010, applicabili, ai sensi dell'articolo 216, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, fino all'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici

² lettera b): consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
lettera c): i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Allegato C – Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori Rai

L'iscrizione nell'Albo Fornitori Rai (di seguito in breve "Albo") avviene mediante gli strumenti e le procedure tecniche definiti da Rai e descritti nel presente documento.

La procedura di iscrizione e gestione dei dati nell'Albo avviene esclusivamente mediante accesso ed interazione con la Piattaforma Acquisti Rai (piattaformaacquisti.rai.it) e non prevede scambio di documenti in modalità cartacea o via mail.

Non sono ammesse domande di iscrizione presentate con modalità differenti.

Modalità di iscrizione

Per iscriversi all'Albo Fornitori l'Operatore Economico interessato deve:

- **dotarsi**, se non già in possesso, di
 - o Una casella di posta elettronica certificata aziendale (PEC).

Se un Operatore Economico di altro Stato membro o di altro Stato Extra-UE, non residente in Italia, si trovasse nell'impossibilità di acquisire un indirizzo di posta elettronica certificata, per la registrazione al portale e l'iscrizione all'Albo Fornitori potrà utilizzare un indirizzo di posta elettronica ordinaria in grado di ricevere messaggi da caselle di posta elettronica certificata. Tale indirizzo sarà utilizzato per le comunicazioni effettuate per via telematica dal Portale;

- o Un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato al Legale Rappresentante e ai procuratori operativi, da un Ente Certificatore (operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea incluso nella lista di cui all'art 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011).

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES. La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web dell'Agenzia per l'Italia Digitale (<http://www.agid.gov.it/>) scaricando uno dei software elencati nella sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo il DSS - Digital Signature Service disponibile anche in modalità WebApp) <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/softwareverifica>.

Potranno essere accettati formati diversi da quelli CADES e PADES solo in caso di Operatori Economici aventi sede in altri Stati nei quali tali formati non sono riconosciuti o comunque di comune utilizzo. In tal caso, gli Operatori Economici dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- il Legale Rappresentante dovrà essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un Certificatore riconosciuto a livello internazionale;

- L'operatore economico, in sede di registrazione al Portale, dovrà indicare le modalità di verifica della validità della firma digitale secondo il sistema adottato dal Certificatore.

Le predette modalità di verifica della firma digitale saranno utilizzate da Rai sia in sede di registrazione al Portale, sia in sede di iscrizione all'Albo, ogniqualvolta sia prevista la sottoscrizione di documenti con firma digitale;

- **prendere visione del “Regolamento Albo Fornitori Rai”** (nel seguito anche “Regolamento”) e delle Categorie Merceologiche Rai (disponibili sul sito www.fornitori.rai.it e sulla Piattaforma Acquisti piattaformaacquisti.rai.it nella sezione “Albo Fornitori RAI” – “Manuali e assistenza” e della eventuale documentazione di “addendum” (“modelli addendum” o “specifiche di qualificazione - addendum”);
- **richiedere l'abilitazione alla Piattaforma Acquisti** (piattaformaacquisti.rai.it);
- **procedere all'iscrizione ad Albo Fornitori**, cliccando sul pulsante “RICHIEDI ISCRIZIONE” presente nella pagina “Accesso all'Albo Fornitori” e procedere come indicato nelle istruzioni operative disponibili sulla Piattaforma Acquisti nella sezione “Albo Fornitori RAI” - “Manuali e assistenza”.

Nel caso in cui l'operatore economico voglia, successivamente ad una prima iscrizione e comunque entro il periodo di validità dei propri requisiti, richiedere di essere iscritto ad una ulteriore classifica merceologica, potrà contattare direttamente l'ufficio acquisti RAI chiedendo l'invio del questionario relativo alle nuove categorie merceologiche per cui desidera iscriversi.

Una volta trasmessa la richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori, secondo le modalità descritte, verrà attivato un canale di comunicazione dedicato (“Messaggistica on line”) che dovrà essere utilizzato per tutte le successive comunicazioni.

Tutte le istruzioni operative (guide operative) riguardanti le modalità di registrazione alla Piattaforma Acquisti e di iscrizione e gestione dei dati per l'Albo Fornitori sono pubblicate sulla Piattaforma Acquisti (piattaformaacquisti.rai.it) nella sezione “Accesso area riservata” (per la prima registrazione alla piattaforma) e nella sezione “Albo Fornitori RAI” - “Manuali e assistenza”

Documentazione richiesta per l'iscrizione

L'operatore economico interessato all'iscrizione all'Albo Fornitori di Rai deve allegare al questionario di iscrizione i seguenti documenti firmati digitalmente (ove richiesto), dal legale rappresentante o da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'Impresa.

- a. Stampa del questionario di iscrizione (cfr. modalità di iscrizione)
- b. Modulistica recante una o più delle specifiche dichiarazioni richieste dal Regolamento
- c. Modello dichiarazione Parenti/Conviventi
- d. Ultimo Bilancio approvato (ovvero modello 770 o altra dichiarazione)

- e. Anagrafiche Soci Iscritti in Gestioni dei Lavoratori autonomi (in caso di presenza di soci iscritti in gestioni dei lavoratori autonomi amministrata da Inps)
- f. Copia dell'Attestazione SOA (per operatori economici esecutori di lavori)
- g. Idonee referenze bancarie (dichiarazioni di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE)
- h. Copia di certificazione ISO 9001 e/o altre certificazioni (se possedute)
- i. Altra documentazione specificatamente richiesta a supporto della validazione dei requisiti generali e speciali richiesti dal questionario di iscrizione

Si ribadisce che la presentazione dei documenti non prevede l'invio cartaceo, ma è realizzata esclusivamente per via telematica.

Gestione del Piattaforma Albo Fornitori

Le procedure di iscrizione e di gestione dei dati dei fornitori all'interno dell'Albo sono garantite tramite l'accesso alla Piattaforma SAP Ariba, piattaforma tecnica operata ed amministrata dalla società SAP Italia S.p.A.

La piattaforma SAP Ariba è operata attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001 (standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza) che assicurano che i dati sensibili degli operatori economici vengano gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN). [a cura Accenture]

L'operatore economico abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso e la password, a mezzo delle quali verrà identificato da Rai.

Le comunicazioni inerenti l'Albo saranno effettuate da Rai all'indirizzo di posta elettronica registrato sulla Piattaforma Acquisti. A tal fine l'operatore economico abilitato, interessato a richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori, elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica che indica al momento della registrazione.

È onere del soggetto abilitato alla Piattaforma Acquisti aggiornare tempestivamente nella propria anagrafica sulla Piattaforma Acquisti qualsiasi variazione dell'indirizzo e-mail, seguendo le istruzioni pubblicate nella sezione "Accesso area riservata".

Modalità di supporto alle operazioni sulla piattaforma SAP Ariba e richieste di chiarimento

Per le richieste di supporto o di chiarimento e in caso di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione l'operatore economico può inviare una comunicazione, in forma scritta e in lingua italiana o inglese, all'indirizzo Supporto_Albo@accenture.com.